

Legge regionale 07 giugno 1994 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 11

1. L'articolo 105 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:

<< Art. 105

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzona e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: << Sovvenzione ai Comuni di Venzona e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.